IL CONDOMINIO
E LA PRIVACY

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LA PRIVACY E L'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO: VERSO IL GDPR (REGOLAMENTO UE N. 679/2016)

Come (e **perchè!**…) cambia la protezione dei dati personali nella gestione del condominio

Avv. Stefano Orlandi

Esperto, consulente ed autore di pubblicazioni in materia di Data Protection

DPO ANACI 2017-2019

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

25.5.2018

THE ROAD TO GDPR

Gazzetta ufficiale L 119
dell'Unione europea
Legislazione

OCCHIO ALLE CURVE!

QUESTI SIETE VOI!

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

QUESTA E' L' ACQUA!

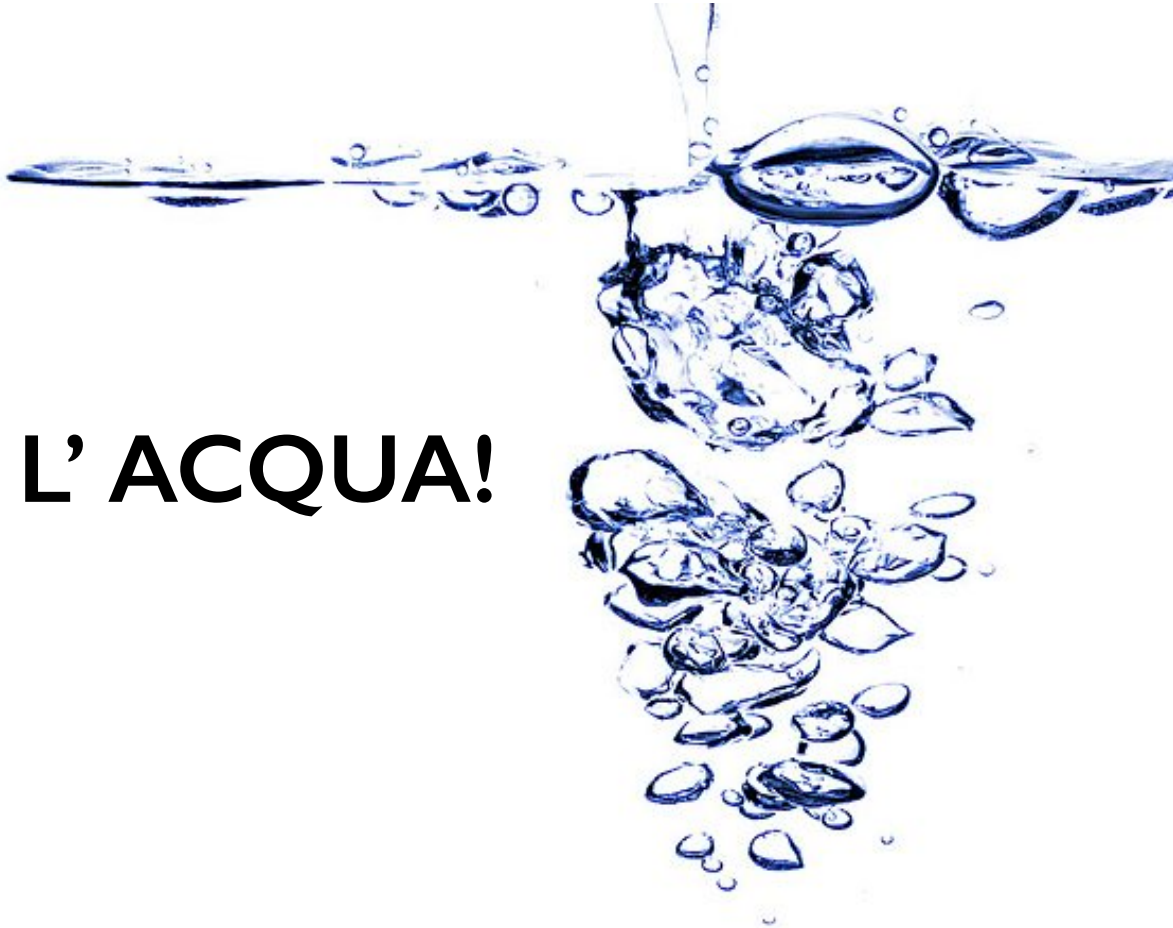

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: «Salve, ragazzi. Com'è l'acqua?».
I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa:
«**Che cavolo è l'acqua?**»

*(storiella raccontata da **David Foster Wallace**, per far capire ad alcuni giovani laureandi americani che **spesso non ci rendiamo conto proprio delle realtà più ovvie, onnipresenti e importanti)***

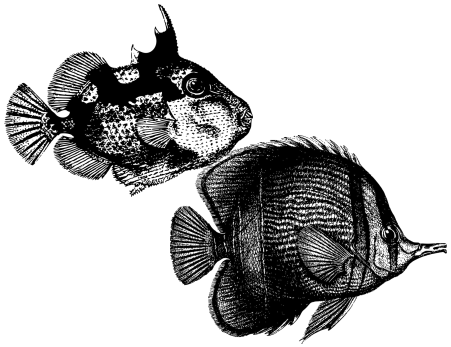

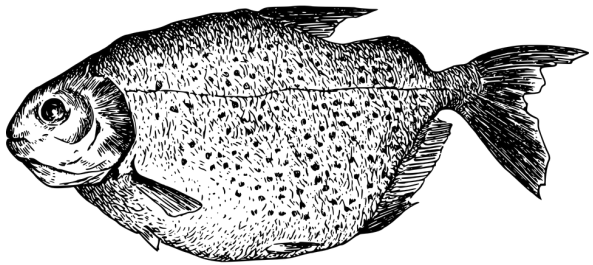

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

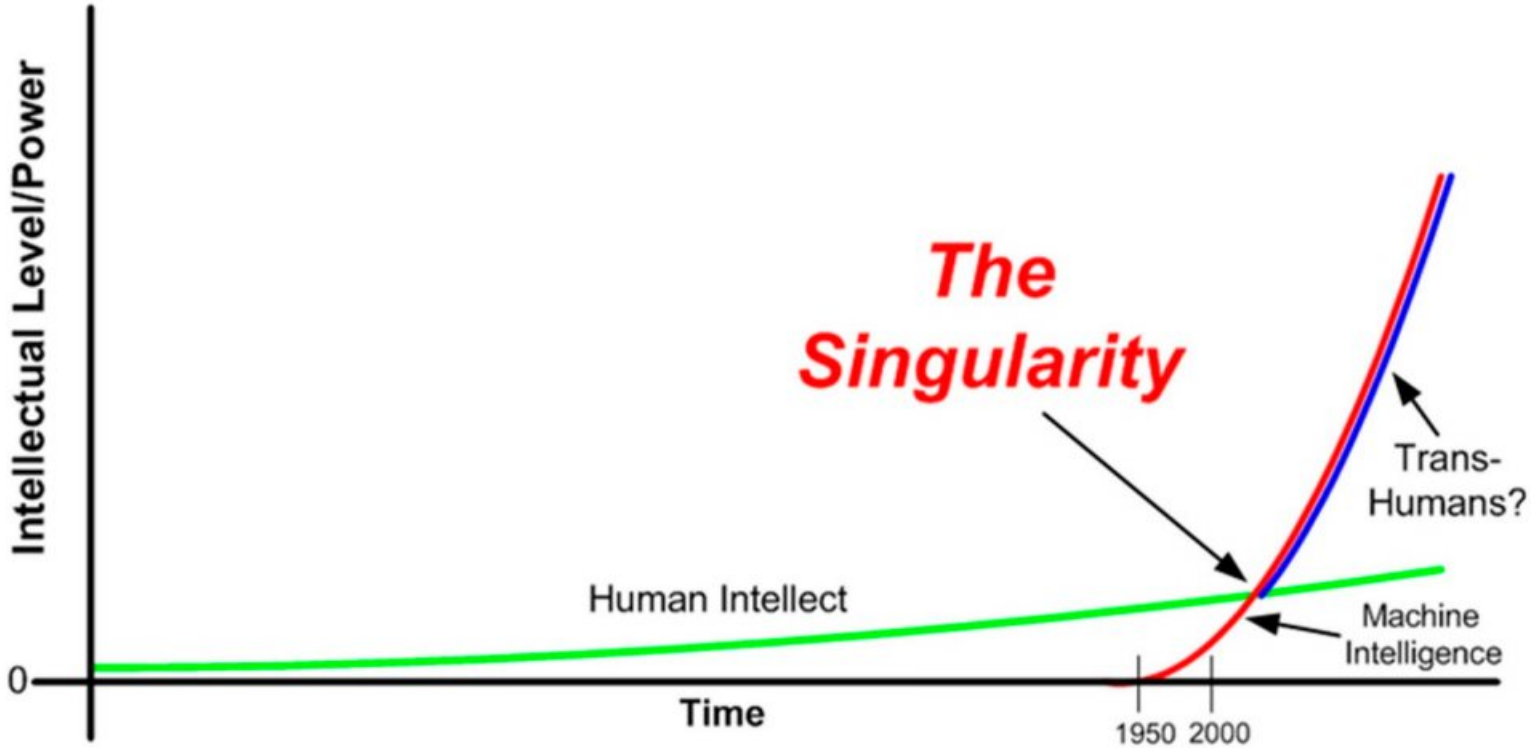
Intellectual Level/Power
The Singularity
Trans-Humans?
Human Intellect
Machine Intelligence
0
Time
1950
2000

Ray Kurzweil

"L'evoluzione della tecnologia è un ***processo a crescita esponenziale*** *e non lineare. Nel 21° secolo non assisteremo a 100 anni di progresso, ma a* ***20.000 anni di progresso****. Lo scenario del futuro è quello in cui il ritmo del cambiamento* ***sarà così rapido e il suo impatto così profondo che la vita umana ne sarà trasformata in modo irreversibile****"*

"Si può dire che oggi ***non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca****. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque* ***sfide nuove*** *che per noi a volte sono* ***persino difficili da comprendere****. Questo nostro tempo richiede di vivere i* ***problemi come sfide*** *e non come ostacoli." (**Firenze**, 10 novembre 2015)*

"Si può dire che oggi ***non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca****. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque* ***sfide nuove*** *che per noi a volte sono* ***persino difficili da comprendere****. Questo nostro tempo richiede di vivere i* ***problemi come sfide*** *e non come ostacoli." (**Firenze**, 10 novembre 2015)*

Franciscus

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Yahoo!, scoperta la falla informatica più grande di sempre: "Oltre un miliardo di utenti a rischio"

(repubblica.it)

L'attacco risale al 2013 ma solo ora è stato identificato dall'azienda americana. Titolo giù del 2%
di TIZIANO TONIUTTI

15 dicembre 2016

OLTRE un miliardo di utenti a rischio. Questa l'enorme portata della falla identificata da Yahoo! nei propri sistemi. L'attacco risale al 2013, e al momento è la più grande "breccia informatica" della Storia. Un record che Yahoo! ha battuto superando un suo stesso precedente: il numero di account colpiti è il doppio di quello di un'altra intrusione che la società americana aveva comunicato lo scorso settembre, e che risaliva al 2014.

Tra le vittime dell'intrusione ci sarebbero circa 150mila account di utenti riconducibili all'amministrazione e all'esercito americano, i cui dati e password sono ora a disposizione dei cybecriminali. Ma in un numero così grande, la parte maggiore del danno è quella che colpisce gli utenti comuni. In uno scenario globale in cui le nostre informazioni, comunicazioni, immagini e in una parola, le nostre identità, diventano tesori preziosi. Sia per chi deve proteggerli, che per chi prova ogni giorno a rubarli.
Gli autori dell'attacco sono al momento sconosciuti, ma si parla di un assalto "da parte di uno Stato straniero". Secondo Yahoo! le informazioni a rischio in questo specifico "breach" potrebbero comprendere nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita, password hash e, in alcuni casi, domande e risposte di sicurezza criptati o in chiaro. Da Yahoo! è partita la richiesta verso tutti gli utenti di reimpostare la password. Ma a complicare le cose l'azienda ha anche comunicato che nell'attacco del 2014 è stato rubato del codice proprietario che può essere usato per creare dei "cookie", codici che si installano nel browser e che in questo caso potrebbero anche permettere agli hacker di accedere a un account senza necessariamente conoscene la password. Notizie che fanno calare del 2% le azioni della società e fanno traballare l'accordo di cessione dell'azienda a Verizon, un affare da quasi cinque miliardi di dollari.

Yahoo, account venduti a 300 mila dlr

Esperto a Nyt, tre acquirenti da hacker dell'Est Europa

16 dicembre 201615:06

ROMA - Il database col miliardo di account violati di Yahoo sarebbe stato venduto sul "mercato nero" del web - "Dark Web" in gergo - lo scorso agosto per soli 300 mila dollari. Lo dice al New York Times Andrew Komarov, della società di sicurezza InfoArmor.
Secondo quanto riferito dall'esperto, gli acquirenti sarebbero stati tre - due 'spammer' e un soggetto coinvolto in attività di spionaggio - e avrebbero concluso l'affare con un gruppo di hacker basato nell'Europa dell'Est. I tre hanno acquistato il database separatamente, il che significa che ognuno ha pagato 300 mila dollari per averne l'accesso completo.
Oltre a nomi, password, date di nascita e numeri telefonici, precisa il sito The Next Web, il database contiene anche le domande di sicurezza e gli indirizzi di posta elettronica di "backup" che servono agli utenti per recuperare la password in caso di dimenticanza. Un elemento preoccupante perché questi dettagli possono essere stati impostati dagli internauti per più piattaforme online e quindi possono essere sfruttati dagli hacker per sferrare attacchi anche verso altri servizi web.
Secondo Komarov il database è ancora in vendita, anche se ora le offerte sono calate intorno ai 20 mila dollari dopo che Yahoo ha reso nota la violazione e invitato gli utenti a cambiare le password.

App di fitness rivela attività militari di tutto il mondo. E anche quelle dei civili

Fonte: https://attivissimo.blogspot.it/2018/01/app-di-fitness-rivela-attivita-militari.html

Quando gli esperti di sicurezza parlano della necessità di tutelare la privacy digitale e di non lasciare che le aziende possano raccogliere disinvoltamente dati sulle nostre attività capita spesso di sentire l'obiezione ***"Ma tanto io non ho niente da nascondere, e poi cosa vuoi che se ne facciano dei miei dati?"***

Una dimostrazione eloc
aggrega e analizza è ar
digitali di fitness rive
estremamente sensibili

Molti utenti di questi c
come Strava, che si d
competere via Internet
e anche la geolocalizz
liberamente accessibili.

Ma a novembre
dettagliatissima n
***milioni]* nel cors**
latitudine-longitu
sono evidenziati d

Bell'idea, però quando
presenza di una categ
esempio fanno jogging
disabitate e disegnand
hanno attivato le opzio

ogni dato personale è abusabile
affidare i propri dati personali a un'azienda motivata dal guadagno su quei dati è irresponsabile
sperare che quella società commerciale custodisca diligentemente i nostri dati invece di monetizzarli è una pia illusione

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Parlamento europeo
2014-2019

TESTI APPROVATI
Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2017)0051

Norme di diritto civile sulla robotica

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

[La storia] Ecco Sophia, la prima donna robot della storia diventata cittadina

Il diritto le è stato riconosciuto dall'Arabia Saudita. Grazie alla sua intelligenza artificiale può conversare con gli uomini riuscendo perfino ad essere ironica

30 ottobre 2017

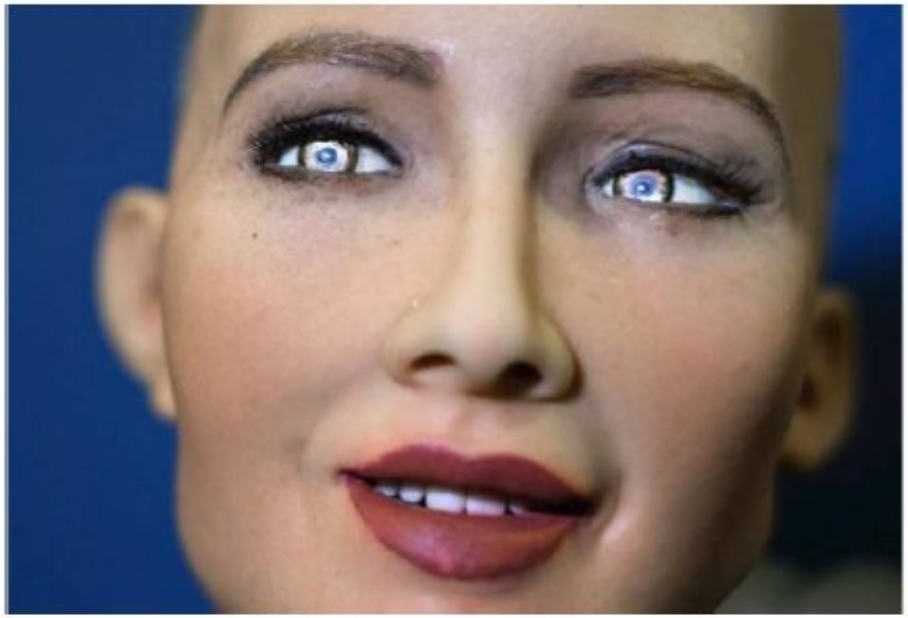

IL GARANTE EUROPEO:

"CAMBIERÀ LA NOZIONE DI DATO PERSONALE E INTANTO SERVE UNA POLITICA PROATTIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI TUTTI"

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

"Del resto, ***la nozione stessa di dati personali, mi spiace dirlo, sparirà entro qualche anno****…*
Che succederà?
Saremo tutti più facilmente identificabili e ***i dati anonimi saranno una categoria soggetta a continua erosione."***

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

“Noi siamo i nostri dati” ?!?!

TERMINOLOGIA

dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, **l'"interessato"**; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare **dati genetici**, **dati biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona o **dati relativi alla salute** o alla vita sessuale e all'orientamento sessuale.

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

25.5.2018

FACCIAMO IL **PUNTO!**

Gazzetta ufficiale L 119
dell'Unione europea

Legislazione

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

CHE COSA C'E' DIETRO L'ANGOLO?

Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Si tratta di un **Regolamento,** che andrà a sostituire la **Direttiva 95/46/CE**, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).

A dicembre 2015 è stato approvato il testo definitivo.

Il nuovo Regolamento è stato pubblicato sulla GUUE L 119 del 4 maggio 2016.

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Articolo 99 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento **entra in vigore** il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea > **24 maggio 2016**

Esso **si applica** a decorrere dal **25 maggio 2018**

Il presente regolamento **è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

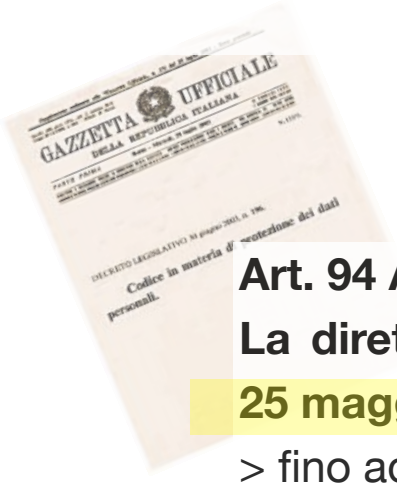

TIMING

Art. 94 Abrogazione della direttiva 95/46/CE

La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018

> fino ad allora si applicano le regole attuali.

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 novembre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177) . . . . . *Pag.* 1

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Art. 13.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

1. Il Governo è delegato ad adottare, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con **le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,** acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, **uno o più decreti legislativi** al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti **princìpi e criteri direttivi specifici:**

a) **abrogare espressamente** le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) **modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) **coordinare le disposizioni vigenti** in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, **il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679**;

e) **adeguare**, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.**

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 - 21 Marzo 2018

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 21 marzo 2018, **alle ore 15.19** a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, **ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo** che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, **il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato** e **la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto** volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle **ore 15.45.**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Visto il Codice in materia di la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla tezione dei dati);

(UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

In relazione all'elaborazione di questo testo è stata istituita una commissione di studio con decreto del Ministro del 14 dicembre 2017, che ha potuto incominciare i lavori il 4 gennaio 2018. Com'è noto, il regolamento europeo è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. L'adeguamento dell'ordinamento italiano deve essere coerente temporalmente con tale data e dunque la commissione ha potuto operare in un tempo limitato.

La legge di delegazione europea stabilisce, all'art. 13 comma 3, i seguenti criteri:

"a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal amento (UE) 2016/679;

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

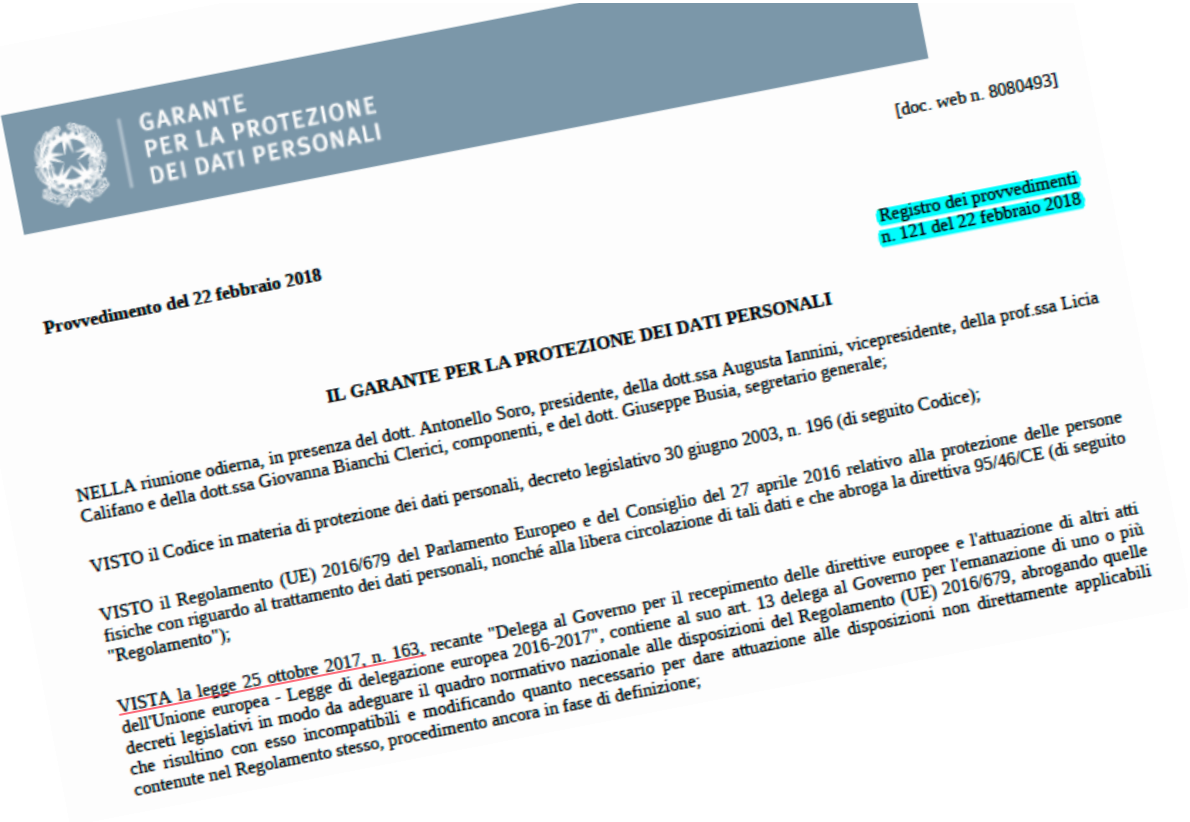

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 8080493]

Registro dei provvedimenti n. 121 del 22 febbraio 2018

Provvedimento del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "Regolamento");

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", contiene al suo art. 13 delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in modo da adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, abrogando quelle che risultino con esso incompatibili e modificando quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento stesso, procedimento ancora in fase di definizione;

"Considerato che la delega per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento di cui alla legge n. 205/2017 non è stata ancora esercitata e il decreto legislativo, che verrà adottato in ottemperanza alla medesima delega, sarà suscettibile di incidere profondamente sulla materia in esame, ***si ritiene opportuno differire l'applicazione del presente provvedimento con riferimento a quanto sopra fino a sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, fatta salva diversa determinazione del Garante adottata anche anteriormente a tale data****. Ciò anche al fine di consentire all'Autorità di poter acquisire informazioni dai titolari dei trattamenti effettuati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali"*

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Gdpr, nessun rinvio delle sanzioni alle aziende

A Key4biz l'Autorità per la protezione dei dati personali smentisce quanto riportato su alcuni siti web secondo cui il Garante privacy avrebbe congelato di 6 mesi le sanzioni alle aziende dopo l'entrata in vigore del Gdpr: 'Il Garante non si è pronunciato su un ipotetico periodo di grazia'.

19 aprile 2018, ore 11:00

Diversamente da quanto pubblicato su alcuni siti web, il Garante Privacy fa sapere di non *"essersi pronunciato su un ipotetico periodo di grazia"* durante il quale non sanzionerebbe le aziende che, a seguito di ispezioni, fossero inadempienti rispetto ai nuovi obblighi normativi introdotti dal Regolamento europeo. Per cui risulta falsa la notizia secondo cui

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

La legge 167/2017, con il suo art. 28, ha modificato l'art. 29 del Codice, introducendo un nuovo comma (il comma 4 bis) e sostituendo il comma 5 dello stesso articolo. Il nuovo art. 29 del Codice, quindi, ha questa nuova formulazione:

Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi **alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis** e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni **e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.**

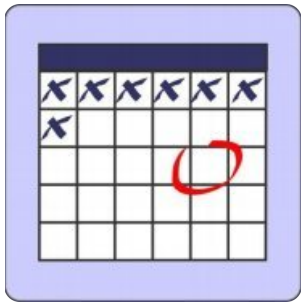

- SUI CONTROLLI ON THE WOKPLACE
- SUI Cooperative Intelligent Transport Systems
- SUI DATA BREACH
- SUL DIRITTO ALL'OBLIO
- SUL DPIA
- SUL DPO
- SULLA DATA PORTABILITY
- SULLA LEAD AUTHORITY
- SULLE DECISIONI INDIVIDUALI AUTOMATIZZATE
- SULLE SANZIONI

SCHEDA INFORMATIVA
REGOLAMENTO 2016/679/UE: LE PRIORITA' PER LE PA

La principale novità introdotta dal regolamento è il principio di "responsabilizzazione" (cd. accountability), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).

In quest'ottica, la nuova disciplina impone alle amministrazioni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Al fine di fornire un primo orientamento il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce alle Amministrazioni pubbliche di avviare, con assoluta priorità:

1. la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39)

Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione". Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate);

2. l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171)

Essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);

3. la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. data breach, art. 33 e 34)

Fondamentale appare anche, nell'attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, la pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del **rischio** indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

Fondamenti di liceità del trattamento

Informativa

Diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità)

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento

Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili (valutazione di impatto, registro dei trattamenti, misure di sicurezza, violazioni dei dati personali, nomina di un RDP-DPO)

Trasferimenti internazionali di dati

*"(…) un **panorama delle principali problematiche** che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento. La **Guida è soggetta a integrazioni e modifiche** alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo".*

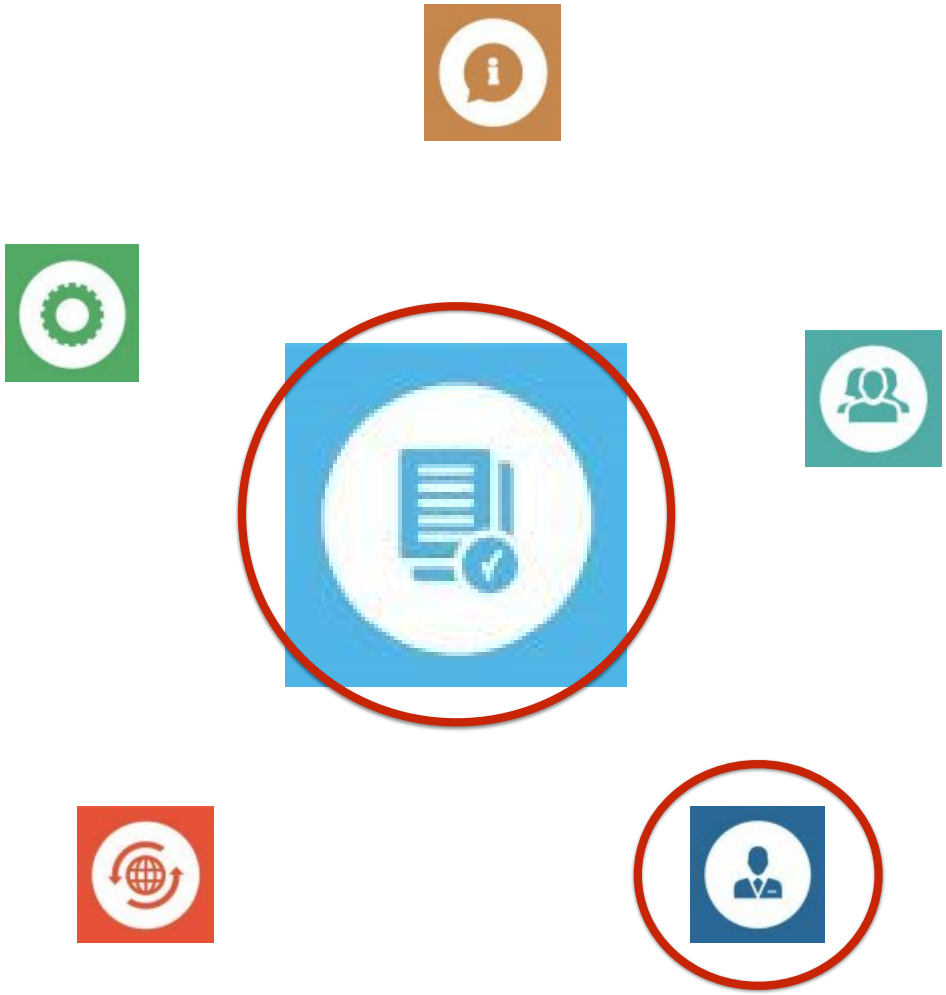

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

L' "ALGORITMO SPIDERMAN"

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

ACCOUNTABILITY

Il titolare del trattamento **è competente** per il rispetto dei principi e **in grado di comprovarlo**

RESPONSABILIZZAZIONE

Liceità, correttezza e trasparenza
Limitazione della finalità
Minimizzazione dei dati
Esattezza
Limitazione della conservazione
Integrità e riservatezza

È opportuno stabilire la **responsabilità generale del titolare del trattamento** per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere (è!) tenuto a **mettere in atto misure adeguate ed efficaci** ed essere in grado di **dimostrare la conformità** delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. **(considerando n. 74 GDPR)**

Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – **ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento** (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento)

Diritto al risarcimento e responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno **dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.**

Ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile <u>in solido</u> per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

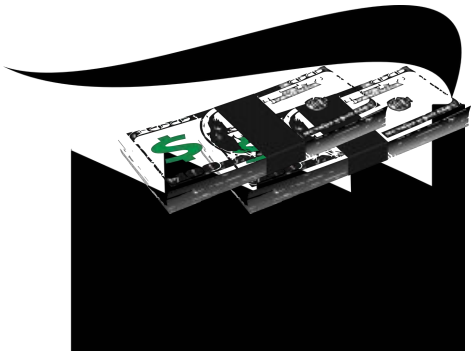

Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento non conforme al presente regolamento

"RECLAMO"
(rectius: "RIVALSA")

<u>salvo che dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.</u>

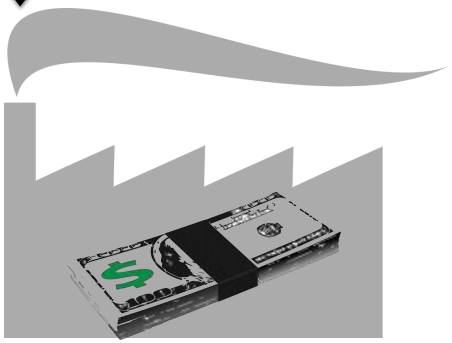

Un responsabile del trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento **solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento <u>o ha agito in modo esterno</u> o contrario alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.**

Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato **in senso lato** alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento **(considerando n. 146 GDPR)**

Sanzioni pecuniarie e altre sanzioni

ENTITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE
fino a **€ 10.000.000, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore, per violazione di

obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento

8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
11 Trattamento che non richiede l'identificazione
25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default
26 Contitolari del trattamento
27 Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione
28 Responsabile del trattamento
29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento
30 Registri delle attività di trattamento
31 Cooperazione con l'autorità di controllo
32 Sicurezza del trattamento
33 Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
36 Consultazione preventiva
37, 38, 39 Designazione (e posizione e compiti…) del responsabile della protezione dei dati

obblighi dell'organismo di certificazione
obblighi dell'organismo di controllo

Sanzioni pecuniarie e altre sanzioni

ENTITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE
fino a **€ 20.000.000, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore, per violazione di:

principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9 (Principi applicabili al trattamento di dati personali; Liceità del trattamento; Condizioni per il consenso; Trattamento di categorie particolari di dati personali)

diritti degli interessati (artt. da 12 a 22)

trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

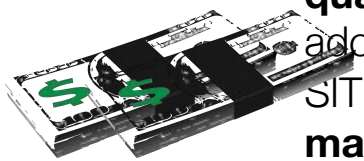

qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX (DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI)

mancata osservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1

CHECK-LIST: ESSENTIALS

ORLANDI&PARTNERS
STUDIOLEGALE

1. PRIVACY FIRST! (Privacy by default e by design)
2. SICUREZZA ADEGUATA (E NON PIU' MINIMA..)
3. NOTIFICAZIONE BYE BYE (E BENVENUTO REGISTRO!)
4. CONTRATTI/ACCORDI PIU' CHIARI (E NUOVI…)
5. DAL PRIOR CHECKING AL DPIA
6. REGOLE SUI DATA BREACH
7. UNA NUOVA FIGURA: IL DPO
8. INFORMATIVE PIU' CHIARE E "RICCHE"
9. CONSENSI PIU' AGILI, MA CERTI E DOCUMENTABILI
10. TRAINING, TRAINING, TRAINING…
11. + DIRITTI PER GLI INTERESSATI (oblio, portabilità…)

GRAZIE